

MIGRANTI

CGIL

IN
CA



n
e
w
s

Bollettino informativo dell'Immigrazione

Audizione alla Camera sul DDL Cittadinanza:

Interventi di CGIL (Piero Soldini) e dell'avv. Vittorio Angiolini

Sommario:

Piero Soldini

Anch'io ringrazio la Commissione e il presidente, sia personalmente, sia a nome della mia organizzazione, per questa opportunità.

Vorrei brevemente partire dal fatto che da almeno tre legislature la Commissione affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni è alle prese con numerosi progetti di riforma in materia di cittadinanza. Quella di oggi, per quello che mi riguarda, è la terza audizione su questo tema. Credo che abbiamo la necessità tra di noi di assumere anche responsabilmente un impegno alla franchezza per riferirci della quale sia davvero la situazione reale.

In ogni circostanza di queste audizioni, tutte le associazioni e le organizzazioni sindacali, senza eccezione, hanno espresso un giudizio unanime e determinato nel richiedere con urgenza una riforma della legge sulla cittadinanza che contenga sostanzialmente tre principi fondamentali. Il primo è la certezza e la trasparenza dei tempi e delle procedure; il secondo un abbassamento dei tempi di

Interventi audizione Camera dei Deputati: Soldini	1
Interventi audizione Camera dei Deputati: Angiolini	3
Le nostre azioni di tutela	5
Le nostre azioni legali	6
Le sentenze di questo mese	7

naturalizzazione, allineandoci alla media dei Paesi europei; il terzo

l'introduzione dello ius soli per riconoscere la cittadinanza ai bambini nati in Italia da famiglie straniere ivi residenti o giunti in Italia in tenerissima età a seguito delle famiglie e che abbiano frequentato nel nostro Paese le nostre scuole.

In questa terza audizione intendo sostanzialmente ribadire tali principi, aggiungendo che sono contenuti, anche se con sfumature diverse, in molti dei disegni di legge all'esame di questa Commissione. Tra questi, uno in particolare è stato presentato da numerosi deputati appartenenti a gruppi sia di maggioranza che di opposizione. Stranamente, però, tali principi non sono contenuti nel testo licenziato a maggioranza dalla Commissione alla fine dello scorso anno e approvato in Aula.

Naturalmente, il mio giudizio su questo testo è negativo, in quanto peggiorativo, per alcuni aspetti, anche della stessa legislazione vigente, che tutti sosteniamo debba essere riformata.

Aggiungo che bene ha fatto, a mio avviso, la Camera dei deputati a rinviare il testo in Commissione e spero che questa possa trovare una sintesi più coerente con le proposte originarie, che contenga i tre principi che prima ho richiamato.

Del resto, così come abbiamo sentito dagli interventi che mi hanno preceduto, in particolare dei rappresentanti della rete G2 e dell'ANOLF, la nostra esigenza è di rispondere alle aspettative di circa 800.000 minori - che sono a tutti gli effetti nuovi cittadini italiani, tranne che per la legge - e di qualche milione di immigrati che vivono stabilmente nel nostro Paese.

Il rapporto dell'ISTAT pubblicato in questi giorni rivela che gli immigrati presenti illegalmente sul nostro territorio sono il 7 per cento della nostra popolazione. Sembrerebbe una percentuale alta, ossia che in pochi anni, così come si legge sui giornali e nella letteratura corrente, l'Italia abbia superato la media europea, avvicinandosi alla percentuale della Francia, che è di circa l'8,5-9 per cento.

Se, però, esaminiamo questo dato alla luce delle norme sulla cittadinanza, ci accorgiamo che esso è abbastanza distorto, perché in Italia gli stranieri sono tanti in quanto rimangono stranieri. Se, invece, si considera il dato dei cittadini francesi di origine straniera, essi corrispondono al 23 per cento della popolazione, perché gli stranieri diventano francesi con più facilità rispetto a quanto gli stranieri in Italia possono diventare italiani. Inoltre, l'accento che viene posto da parte di alcuni sulla necessità che gli stranieri che richiedono la

cittadinanza conoscano la lingua italiana e la nostra Costituzione sembra quanto mai strumentale, utilizzato in modo un po' agitatorio, quasi come una minaccia. Questi requisiti, in realtà, sembrano degli ostacoli, degli impedimenti, mentre a mio avviso dovrebbero essere concepiti come incentivi.

Personalmente, ad esempio, non conosco un immigrato che si rifiuti di parlare l'italiano. Eppure per lavoro frequento migliaia di immigrati. Ebbene, gli immigrati o parlano italiano oppure sono disponibili a compiere qualsiasi sacrificio per impararlo. Quindi, il compito dello Stato è di offrire servizi e opportunità formative per bambini e per adulti.

In conclusione, non nascondo un certo pessimismo rispetto al fatto che il Parlamento possa varare una soddisfacente riforma della cittadinanza che risponda a criteri di integrazione dei nuovi cittadini nella comunità nazionale di fatto e di diritto, ma spero vivamente di essere smentito.



Vittorio Angiolini

Ringrazio la Commissione dell'onore di questo invito. Sarò molto rapido, anche perché ho consegnato un testo scritto. Mi sono soffermato, naturalmente, sui testi all'esame della Commissione e mi pare che, in linea generale, ci debba essere un apprezzamento, perché tali testi, pur molto diversi - alludo al testo di maggioranza Bertolini e a quello di minoranza Bressa - condividono un'idea di cittadinanza come inserimento sociale e culturale, elemento in passato non acquisito nei dibattiti, anche parlamentari, su questi temi. Il rilievo generale che va, però, espresso a questo proposito riguarda il grado di inserimento sociale e culturale che si può chiedere ragionevolmente per acquisire la cittadinanza.

Non dobbiamo dimenticare, sotto questo profilo, che viviamo in un Paese, ma anche in un'Europa in cui ormai la gran parte dei diritti sono considerati diritti inviolabili dell'uomo, da garantirsi indipendentemente da cittadinanza e nazionalità. A me non pare, quindi, ragionevole chiedere un'assimilazione totale, peraltro anche su versanti come quello politico o dei valori politici, a persone che, come tali - non come cittadini italiani, ma ancor prima come persone - hanno diritti non solo come quelli alla libertà personale e alla vita

privata, ma anche alla manifestazione del pensiero e alla libertà religiosa. Esiste, quindi, un quadro di libertà complessive da rispettare.

Da questo punto di vista, a me pare che alcune disposizioni potrebbero essere corrette avvicinando anche le soluzioni della maggioranza a quelle della minoranza, se si tiene conto di questo rilievo di fondo. Anzitutto, per il problema della cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri, ma residenti in modo non precario in Italia; mi pare che non sia tanto ragionevole l'idea di posticipare l'acquisto della cittadinanza per tali soggetti alla maggiore età, con il presupposto che vada accertato ciò che si può chiedere di accertare per un minore, ossia la frequenza ai corsi di istruzione obbligatoria.

Ricordo che l'istruzione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti, vale sicuramente anche per gli stranieri residenti. Mi parrebbe, quindi, curioso poi verificare alla maggiore età l'eventuale elusione di un obbligo di cui lo Stato italiano avrebbe dovuto garantire l'esecuzione e che ciò condizioni il minore, che dalla violazione di quest'obbligo - voglio sottolinearlo - è da considerarsi danneggiato.

Mi pare che si potrebbe superare questo aspetto e tornare a una soluzione più ragionevole, ossia quella di prevedere la cittadinanza fin dalla nascita per il minore nato in Italia da genitori residenti, dando per presunto che l'obbligo scolastico verrà, ovviamente, assolto. Peraltro, considerare il minore come cittadino italiano faciliterebbe la sua protezione in situazioni, anche familiari, difficili.


Il secondo rilievo, di carattere più generale, riguarda il percorso di cittadinanza che si delinea nel progetto di maggioranza della Commissione. Come prima osservazione, vorrei sottolineare che non è chiaro come il percorso che è necessario compiere per acquisire la cittadinanza per residenza protratta si raccordi con la nuova legislazione del 2009, in particolare con la legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 4-bis sull'accordo di integrazione. Quante prove di integrazione si debbono compiere e come si coordinano? Lo dico con una battuta: stiamo attenti a non far frequentare alla stessa persona cinque corsi di lingua italiana, sei di storia e via elencando.

Il percorso di cittadinanza, inoltre, comprende - mi sembra che questo punto debba essere oggetto di una riflessione critica - anche elementi, come il rispetto dei diritti degli altri all'interno della famiglia o degli obblighi tributari, che francamente lo Stato deve sempre garantire. Sarebbe ben strano che si preoccupasse di verificare tutto ciò solo al momento della richiesta di cittadinanza. In ultimo - mi fermo su questo aspetto - è legittimo, a mio

avviso, chiedere il possesso dei requisiti per il permesso per lungo soggiornanti per l'acquisizione della cittadinanza, proprio per la funzione che hanno tali requisiti anche nel diritto europeo. Mi sembra molto curioso chiedere il possesso di questo titolo di soggiorno per l'acquisizione della cittadinanza, in quanto esso ha effetti autonomi e potrebbe non essere stato richiesto, anche in presenza dei requisiti, per le più diverse ragioni.

Infine - ed è davvero l'ultima notazione, che rimanda a quella cui facevo riferimento all'inizio: credo che il Parlamento si prefigga di rivedere la legge sulla cittadinanza anche per adeguarla a un contesto europeo, in cui esistono diritti inviolabili conferiti a tutti, alcuni dei quali rimangono ai cittadini. Si tratta di modulare in modo ragionevole i criteri per diventare cittadini, in modo che tali diritti non siano poi negati in modo ingiustificato. In questa logica, a me sembra curioso che, in un contesto come questo, combinando gli attuali termini per residenza protratta con il percorso di cittadinanza, si possa pensare di aggravare i requisiti per ottenere la cittadinanza stessa.

Offro, quindi, queste valutazioni, che mi pare possano essere utili in un contesto nel quale - ripeto - tra le diverse proposte avanzate in Commissione ci sono forse molti elementi comuni. Emergono diversità nel declinarli, ma molte di esse potrebbero essere abbattute.



Le nostre azioni di tutela — Bergamo *FIOM-CGIL e Coordinamento migranti*

Hai un reddito basso? Non puoi risiedere a Palosco

Bergamo, lunedì 12 luglio 2010

Un lettera severa, che sgombra il campo dai dubbi sulla legittimità o meno di un'ordinanza del sindaco di Palosco, è arrivata oggi negli uffici della FIOM-CGIL di Bergamo: il mittente, la "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali".

La vicenda è quella del cittadino pachistano **Ashraf Tahir**, di 28 anni, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, che si è visto rifiutare la possibilità di ottenere la residenza sul territorio comunale "non avendo raggiunto" si leggeva nell'ordinanza la n.14/2008, "un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria" (cioè all'incirca 5000 euro).

All'inizio di giugno la **FIOM-CGIL e il suo Coordinamento migranti** avevano puntato il dito pubblicamente (anche attraverso i giornali locali) contro il provvedimento definendolo "illegittimo e discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari". Con una lettera il sindacato aveva anche informato il Prefetto di Bergamo, il Questore (dai quali non è arrivata ad oggi alcuna risposta) e l'**UNAR (Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità)**, sollecitandoli ad intervenire.

E proprio l'UNAR definisce, nella lettera arrivata oggi, il provvedimento del Comune "un comportamento discriminatorio":

- "... il dlgs 25 luglio 1998, n. 286 TU, delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 6, subordina l'iscrizione e la variazione anagrafica al semplice possesso del permesso di soggiorno da parte dello straniero";

- "trattandosi di comportamento discriminatorio, esso legittima la vittima della discriminazione alla tutela giurisdizionale (...) consentendole di esperire l'azione dinanzi al Giudice Ordinario e ottenere non solo la rimozione della discriminazione ma anche il risarcimento dei danni (moral) subiti in seguito a quel comportamento. In conclusione, si richiama l'attenzione del Comune su quanto esposto, invitandolo a conformarsi alla normativa in materia e da comunicare allo scrivente Ufficio le eventuali iniziative che riterrà utile adottare in merito".

"L'intervento da parte del Ministero per le Pari Opportunità, attraverso il suo ufficio UNAR, conferma l'opportunità delle nostre critiche sollevate nei confronti dell'ordinanza" spiega **Mirco Rota, segretario generale provinciale della FIOM-CGIL di Bergamo**. "L'obiettivo della nostra azione, oltre a quello di risolvere la vicenda del cittadino in questione, era ed è più generale: impedire il diffondersi di comportamenti discriminatori nei confronti dei più deboli da parte delle amministrazioni comunali".

Le nostre azioni legali: TAR Lombardia

Un importante pronunciamento del TAR Lombardia che, su nostro ricorso, sospende l'ordinanza del comune di BRUGHERIO recante disposizioni legislative in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente. Pur demendendo il necessario approfondimento della questione a successiva udienza, il Tribunale sancisce un importantissimo principio, ovvero: il dubbio che tra le attribuzioni dell'ente locale rientri il potere di regolamentare le materie dell'Immigrazione, dell'Anagrafe, dei rapporti dello stato con la UE, del diritto di asilo e della condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti alla UE.

<http://www.inca.it/migranti-news/2-08/Sentenze-agosto-2010.zip>



Le Sentenze di questo mese

Tribunale di Bari, IV sezione civile, 06/07/2010

Con tale sentenza il tribunale di Bari ha respinto il ricorso del Pubblico Ministero per la cancellazione di un matrimonio contratto tra un italiano e una straniera priva del permesso di soggiorno. Pur senza entrare nel merito della validità del matrimonio (il decreto si limita a dichiarare inammissibile il ricorso) il Tribunale sembra propendere per la tesi secondo cui il matrimonio contratto in tale situazione è affetto da mera irregolarità, e in ogni caso esclude nel modo più assoluto che si possa parlare di matrimonio inesistente (da qui l'inammissibilità della richiesta di rettificazione degli atti dello stato civile).

TAR Lombardia, sez. IV, n. 1431/2010, 07/07/2010

Il tribunale accoglie la sospensiva dell'esecuzione del provvedimento della prefettura di Pavia relativamente alla domanda di emersione lavorativa presentata da un cittadino extracomunitario. La prefettura in questione aveva rigettato la domanda relativa a causa del reato commesso dal ricorrente, ovvero "indebito trattenimento nel territorio dello stato".

Il Tar, viceversa, ha ritenuto che la fattispecie di reato non potesse essere compresa nello spettro applicativo di cui agli articoli 380 e 381 cpp, che declinano i reati ostativi al rilascio di regolare titolo di soggiorno.

TAR Campania, n. 16994, 27/07/2010

L'immigrato che perde il posto di lavoro non perde la possibilità di vedersi rinnovare il permesso di soggiorno. Questo principio di diritto è l'esito della sentenza del Tar Campania secondo cui anche se un cittadino extracomunitario (nel caso di specie, algerino) risulta disoccupato da almeno due mesi, questo non va ad incidere sulla possibilità di permanere nel nostro territorio. La Sentenza ribalta la decisione della questura partenopea che aveva negato allo stesso cittadino straniero il permesso di soggiorno in quanto disoccupato. Secondo i giudici amministrativi non si può negare il permesso di soggiorno solo sulla base della cessazione del rapporto di lavoro senza prevedere contestualmente un termine entro cui il cittadino possa provvedere a sistemarsi con un'altra occupazione.

Le Sentenze di questo mese

Corte di Cassazione, n. 17346, 23/07/2010

Su ricorso del cittadino marocchino, la Cassazione ha stabilito che per la richiesta del permesso di soggiorno è necessario il requisito della "convivenza". Infatti "il "familiare" coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell'Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno "informale", è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui non ottenga detto titolo la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, è richiesta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare, nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio". La decisione della Corte ha quindi reso più difficoltoso il ricongiungimento familiare introducendo un'altra condizione per la richiesta del permesso regolato dalla legge cd. "Bossi-Fini".



Redazione

Per rendere Migranti news uno strumento ancora più efficace collabora con noi, inviandoci agli indirizzi segnalati i testi delle Odinanze, delle Sentenze da noi patrocinata o degli eventuali accordi realizzati nei territori di cui sei a conoscenza.

Kurosh Danesh
06/8476250
K.Danesh@cgil.it

Daniela Morlacchi
06/85563221
D.Morlacchi@inca.it

Alessandro Gabriele
06/85563500
A.Gabriele@inca.it